

Assunzione donne vittime di violenza

Destinatari e requisiti

L'esonero in oggetto spetta in favore dei datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata "Reddito di libertà" di cui all'art. 105-bis del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020.

Tale misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite da centri antiviolenzari riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia. In particolare, destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Conseguentemente, la lavoratrice deve soddisfare, alla data dell'assunzione, i seguenti due requisiti:

essere disoccupata;

essere percettrice del Reddito di libertà: a tal proposito si evidenzia che in sede di prima applicazione dell'esonero contributivo in oggetto (ossia per le assunzioni effettuate nell'anno 2024), quest'ultimo può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023, e che, pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il requisito in trattazione.

Assunzione donne vittime di violenza

Tipologia di contratto

L'esonero contributivo in esame spetta per:

le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;

le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi o sia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;

le trasformazioni in tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell'assunzione a tempo determinato.

L'esonero spetta anche in caso di part-time, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge L. 142/2001 e in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

L'incentivo è previsto altresì in caso di proroga del rapporto a tempo determinato – effettuata in conformità alla disciplina che regola tale tipologia contrattuale – fino al limite complessivo sopra riportato previsto per i contratti a termine (12 mesi).

Assunzione donne vittime di violenza

Validità temporale

Periodo di validità dell'incentivo dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Assunzione donne vittime di violenza

Condizioni di accesso

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto:

dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'art. 31 D.lgs. n. 150/2015;
delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori fissate dall'art. 1
commi 1175 e 1176 della legge 296/2006.

Assunzione donne vittime di violenza

Agevolazione e durata

L'agevolazione contributiva in esame, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel triennio 2024-2026, si sostanzia nell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a € 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a € 666,66 (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia varia proporzionalmente assumendo a riferimento la misura di € 21,50 (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Durata

In caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 24 mesi;

in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi, ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;

in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (sia esso già agevolato oppure no), è riconosciuto per complessivi 18 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione a tempo determinato.

L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato - effettuata in conformità alla disciplina che regola tale tipologia contrattuale - fino al limite complessivo sopra riportato previsto per i contratti a termine, ossia dodici mesi a partire dalla data di assunzione.

Assunzione donne vittime di violenza

Modalità di richiesta

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro, deve inoltrare all'Istituto il modulo di istanza on-line "ERLI", disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)". L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge una serie di controlli e informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell'esonero e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione.

Assunzione donne vittime di violenza

Cumulabilità

Considerato che l'agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, ove ciò non sia espressamente escluso (ad esempio, agevolazione giovani Under 30), solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Inoltre, il coordinamento con altre misure è possibile a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.



Assunzione donne vittime di violenza

Riferimento normativo

[Legge di Bilancio 2024 art. 1 comma 191-193](#)

[Circolare Inps 41/2024](#)

[Messaggio Inps 2239/2024](#)